

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **266/1997** (ECLI:IT:COST:1997:266)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **02/07/1997**; Decisione del **18/07/1997**

Deposito del **23/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **06/08/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23467**

Atti decisi:

N. 266

ORDINANZA 18-23 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promossi con n. 9 ordinanze emesse il 16 novembre, il 9 dicembre (n. 3 ordinanze), il 10 luglio, il 9 dicembre, il 16 novembre, il 9 dicembre ed il 16 novembre 1996 dal pretore di Monza, rispettivamente iscritte ai nn. 95, 96, 97, 98, 212, 213, 214, 215 e 216 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 18, prima serie speciale dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il pretore di Monza, con nove ordinanze di contenuto fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 cod. proc. civ. nel testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo art. 181;

che il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite;

che nelle ordinanze di rimessione il pretore ha rilevato che le norme impuginate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché il dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a migliorare la funzionalità del servizio giustizia;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che questa Corte, con le ordinanze n. 7 e n. 107 del 1997, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di altre questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal medesimo pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;

che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze, già oggetto delle indicate decisioni di questa Corte;

che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), e 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.